

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1140)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 luglio 1960 (N. Stampato n. 2177)*

**d'iniziativa dei deputati BOIDI, CHIATANTE, VERONESI, COTELLESA, RESTIVO,
BIASUTTI, FORLANI e CARCATERRA**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 LUGLIO 1960

**Revisione dell'organico del Servizio di Commissariato dell'Esercito
(ruolo ufficiali di Sussistenza)**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio di Commissariato dell'Esercito — ruolo ufficiali di Sussistenza — è aumentato di una unità per il grado di maggior generale e di due unità per il grado di colonnello ed è diminuito di tre unità nel grado di capitano e quattro nel grado di tenente.

Il limite di età per il maggior generale è stabilito ad anni 63.

Art. 2.

All'articolo 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il penultimo alinea è sostituito dal seguente:

« Nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) del Servizio di commissariato (ufficiali di Sussistenza), del Servizio veterinario, sino al grado di maggior generale ».

Art. 3.

L'ultimo alinea dell'articolo 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è abrogato.

Art. 4.

Al quadro XIII della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti modifiche:

Nella colonna 1, prima del grado di colonnello, è inserito il grado di maggior generale.

Nella colonna 4, in corrispondenza del grado di maggior generale, è aggiunta la cifra « 1 ».

In corrispondenza del grado di colonnello:

nella colonna 2 è aggiunta la locuzione « a scelta »;

nella colonna 4, la cifra « 1 » è sostituita dalla cifra « 3 »;

nella colonna 5, è aggiunta la locuzione « 1 » ogni quattro anni (g);

nella colonna 6, è aggiunta la parola « tutti ».

In corrispondenza del grado di tenente colonnello:

nella colonna 5, la locuzione « 1 ogni quattro anni (g) », è sostituita dalla locuzione « 1 ogni due anni (g) ».

In corrispondenza del grado di capitano, nella colonna 4, la cifra « 92 » è sostituita dalla cifra « 89 ».

In corrispondenza dei gradi di tenente e sottotenente nella colonna 4, la cifra « 97 » è sostituita dalla cifra « 93 ».

Art. 5.

Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per effettuare le promozioni a colonnello a raggiungimento dell'organico previsto nell'articolo 1, comprendendo nell'aliquota stessa, oltre i tenenti colonnelli già valutati, i due quinti dei tenenti colonnelli non ancora valutati.

La graduatoria di merito di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti quella in precedenza eventualmente formata in applicazione delle norme contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137.